

Codice A1420A

D.D. 2 luglio 2020, n. 661

L.R. n. 5/16, art. 12, comma 1, rinnovo e approvazione proposta di Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, in materia di iniziative contro le discriminazioni.



ATTO DD 661/A1420A/2020

DEL 02/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritti e inclusione

OGGETTO: L.R. n. 5/16, art. 12, comma 1, rinnovo e approvazione proposta di Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, in materia di iniziative contro le discriminazioni.

Visti:

la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”, con la quale all’articolo 12, comma 1, prevede “l’istituzione di una Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio regionale, previo accordo con l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR), gli enti locali piemontesi, l’associazionismo e le parti sociali”;

la comunicazione dell’UNAR, del 08.06.2020 (ns. protocollo n. 19213) con la quale si approva la bozza di Protocollo di Intesa proposta dalla Regione Piemonte, agli atti del Settore competente della Direzione regionale Sanità e Welfare;

considerato che:

si intende procedere con il rinnovo e la sottoscrizione di apposito Protocollo di Intesa UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, in materia di iniziative contro le discriminazioni per l’applicazione della Legge regionale n. 5/2016 e per il funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni;

si condivide la Proposta allegata alla presente Determinazione, di cui fa parte integrante e

sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Dlgs 165/2001 e smi; Dlgs 163/2006 e smi; LR 23/2008 e smi; LR 23/2014; vista la LR 5/2016 e smi; DGR 4-439/2019

DETERMINA

- di approvare la Proposta di Protocollo di Intesa con UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, in materia di iniziative contro le discriminazioni, allegata alla presente Determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla sottoscrizione dell'allegato Protocollo;
- di dare atto che il presente provvedimento e la Proposta di Protocollo allegata non comportano oneri a carico del bilancio regionale;

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del Dlgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Vice Direttore Regionale
Dott. Livio Tesio

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Manuela Ranghino

Il Funzionario estensore
Vincenzo Cucco

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI
INIZIATIVE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

tra

UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità

e

REGIONE PIEMONTE – Direzione Sanità e Welfare

Visti:

- gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana;
- la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, recante "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";
- il D.P.C.M. 11 dicembre 2003, recante "Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39" (di seguito UNAR) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità;

Visti:

- L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea;
- la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 (COM(2020) 152 del 5.03.2020), la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (COM(2010) 636 del 15/11/2010), la Strategia nazionale di inclusione dei Rom, dei Sinti, e dei Caminanti 2012-2020 in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea (COM(2011) 173 del 5/4/2011), la Strategia nazionale Igbti (Decreto ministeriale 16 aprile 2013), il Piano Nazionale d'Azione contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza (Decreto ministeriale 7 agosto 2015);
- il "Parere del Comitato delle Regioni sulla non discriminazione, pari opportunità e applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone" (2009/C 211/12) che ribadisce il reale bisogno di integrazione orizzontale della non discriminazione, possibile soltanto attraverso il coinvolgimento degli enti regionali;
- la Legge 13 ottobre 1975, n. 654, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale";
- la Legge 25 giugno 1993, n. 205 "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa";
- il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286, art. 43 e 44);
- i Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003, integrati con Legge 101/2008, che hanno recepito le Direttive CE 43/2000 che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e

78/2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro;

- il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e l'Accordo di collaborazione sottoscritto il 6 ottobre 2010 tra la Consigliera Nazionale di Parità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- la Legge 4 novembre 2010 n. 183, che all'art. 21 "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche" comma 1 che cita "(...) Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. (...)";
- il Protocollo d'intesa sottoscritto il 7 aprile 2011 tra l'OSCAD - Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori istituito presso il Ministero dell'Interno (Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale) e l'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti inoltre:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- la Legge Regionale 18 marzo 2009, n. 8 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere", al cui art. 1 è previsto che "(...) la Regione opera affinché le politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne, il rafforzamento della condizione femminile e l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatica regionale in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea";
- la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5. "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale". In particolare l'articolo 12 comma 1 e l'articolo 13 comma 3 che prevedono specifici Accordi di collaborazione tra Regione ed UNAR al fine di sviluppare le iniziative previste nella Legge e sviluppare la Rete regionale contro le discriminazioni;
- la D.G.R. 19.12.2016 n. 62-447 con la quale è istituito il "Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni";
- la D.D. 26.10.2017, n. 1028 con la quale si sono definiti i requisiti per i soggetti che si candidano a divenire Punti informativi della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte;
- la D.D. n. 23.12.2017 n. 1340 con la quale si è costituita la Rete regionale contro le Discriminazioni in Piemonte;

- la D.D. 10.04.2018 n. 250 con la quale si sono approvate le Linee Guida Operative per la gestione dei casi di discriminazione;
- la D.G.R. 18.05.2018, n. 24-6870 che ha approvato il Piano triennale contro le Discriminazioni, 2018-2020;

Dato atto che:

- la Regione Piemonte ha stipulato specifici Protocolli di Intesa con gli Enti locali, con i quali si è regolata la collaborazione in materia di lotta contro le discriminazioni e sono stati istituiti i Nodi e le Reti territoriali;
- la Regione Piemonte ha sottoscritto specifiche Convenzioni con gli Ordini degli Avvocati piemontesi per la gestione degli Elenchi di avvocati ed avvocate specializzate di cui all'art. 16 della LR n. 5/2016;
- la Regione Piemonte ha formalizzato specifiche modalità operative di collaborazione con la Consigliera regionale di parità, il Difensore Civico regionale, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il Corecom - Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte al fine di organizzare la cooperazione in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e la gestione dei casi segnalati;

Visti infine:

i precedenti Protocolli di Intesa, Convenzioni e Accordi sottoscritti da UNAR e Regione Piemonte:

- 2010 - repertorio regionale n. 15113;
- 2011 - repertorio regionale n. 16449;
- 2012 - repertorio regionale n. 16852;
- 2014 - Accordo UNAR/FEI "Strumenti di Rete contro le Discriminazioni";
- 2016 - repertorio regionale n. 423

Tutto ciò premesso, le Parti:

- Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, rappresentata dal Vice Direttore dott. Livio Tesio, domiciliato ai fini del presente atto presso la Regione Piemonte, Via Bertola 34, 10122 Torino;
- UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato dal direttore generale dott. Triantafillos Loukarelis, domiciliato ai fini del presente atto presso UNAR - Largo Chigi 19, 00187 Roma;

sottoscrivono e convengono quanto segue:

il Protocollo d'intesa è indirizzato a supportare l'implementazione della Rete regionale contro le discriminazioni, le attività svolte e coordinate dal Centro regionale contro le discriminazioni e le iniziative assunte in materia di lotta alle discriminazioni. L'individuazione dei soggetti aderenti e delle modalità di funzionamento della Rete regionale viene demandata alle intese tra la Regione e gli enti pubblici e privati piemontesi.

Nello specifico le parti concordano nella collaborazione rispetto all'applicazione della Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5., "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale" e alle attività promosse e gestite dall'UNAR nei seguenti ambiti:

- a) prevenzione delle discriminazioni: azioni promosse al fine di impedire il generarsi o il perdurare di comportamenti e atteggiamenti discriminatori che incidano sul patrimonio culturale e valoriale di tutte/i, e azioni volte alla condivisione e diffusione di buone pratiche sul territorio;
- b) contrasto alle discriminazioni e assistenza alle vittime: attraverso la rimozione delle condizioni che producono discriminazione e la promozione di azioni positive per l'eliminazione dello svantaggio, anche attraverso il supporto delle vittime di discriminazioni;
- c) monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni attraverso la sua costante osservazione sul territorio, coinvolgendo i soggetti istituzionali e del mondo associativo che in vario modo già si occupano o potrebbero occuparsi di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazioni, in particolare i soggetti aderenti alla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte.

In riferimento alle azioni indicate al punto b) ed alla gestione dei casi di discriminazione che saranno assegnati e/o intercettati dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, le parti concordano di dare applicazione alle Linee guida operative per la gestione dei casi approvate con D.D. 10.04.2018 n. 250 della Regione Piemonte, che potranno essere aggiornate in accordo tra le parti. I casi di rilievo nazionale di volta in volta individuati sono trasferiti ad UNAR.

In relazione alla gestione dei casi e alle attività indicate al punto c), UNAR mette a disposizione del Centro regionale e dei Nodi territoriali della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte il collegamento alla piattaforma informatica nazionale per la gestione dei casi. UNAR è titolare dei dati personali inseriti nella piattaforma. Il Centro regionale è responsabile esterno del trattamento. Le parti rinviando ad un successivo Atto secondo le disposizioni dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE/2016/679.

Le parti danno atto altresì che la collaborazione dell'UNAR avverrà sulle materie di propria competenza e sulle quali interviene direttamente.

Inoltre le parti:

- si impegnano a sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente Protocollo, sulla base dei dati di monitoraggio raccolti;
- si impegnano a diffondere i contenuti della presente intesa e le buone pratiche promuovendone la coerente realizzazione;
- si impegnano a collaborare per la partecipazione congiunta ad iniziative da candidare a finanziamento a livello nazionale, europeo e internazionale.

Costi

Le parti danno reciprocamente atto che dall'applicazione del presente Protocollo non deriva alcuna spesa obbligatoria per le parti stesse.

Durata del Protocollo

La durata del presente Protocollo è di 3 anni, prorogabile per altri 3, dalla data di firma dello stesso. La proroga è automatica, salvo diversa volontà comunicata per iscritto da una delle parti.

Il presente Protocollo può essere in qualunque momento della sua validità modificato e/o disdetto su istanza scritta di almeno una delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto (firmato in originale in digitale)

Torino, li

UNAR - UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI

Dipartimento per le Pari Opportunità

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il direttore generale

Dott. Triantafillos Loukarelis

REGIONE PIEMONTE

Direzione Sanità e Welfare

Il Vice Direttore

Dott. Livio Tesio